



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

Prot. n. 48488 del 28/12/2018

Ordinanza N. 73 del 28/12/2018

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DI PRODOTTI PIROTECNICI AD EFFETTO SCOPPIANTE (RAZZI A SCOPPIO, MORTALETTI, PETARDI, GIOCHI PIRICI ESPLODENTI, ECC.) AD ALTA RUMOROSITA' DALLE ORE 18:00 DEL 30.12.2018 ALLE ORE 24:00 DEL 01.01.2019

IL SINDACO

PREMESSO:

- che è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare le festività di Capodanno con il lancio di petardi, botti e in genere articoli esplosivi ad alta rumorosità;

- che la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come molti incidenti in occasione dell'uso (spesso improprio o imprudente) di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (razzi a scoppio, mortaletti, petardi, giochi pirici esplosivi, ecc.) siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali per operare in sicurezza;

- che ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni alle persone anche di grave entità a causa dell'utilizzo di simili prodotti a dimostrazione che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita trattandosi, pur sempre di materiali esplosivi. che in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;

- che tali prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (razzi a scoppio, mortaletti, petardi, giochi pirici esplosivi, ecc.), seppure di libera vendita, sono comunque potenzialmente idonei a causare danni materiali e fisici se non impiegati nel rigoroso rispetto delle regole precauzionali previste in quanto sono in grado di produrre effetti di calore, luminosi, sonori, gassosi o fumogeni anche di particolare intensità, a causa delle reazioni chimiche dei loro componenti;

- che spesso gli utilizzatori di detti prodotti risultano essere soggetti minorenni che trascurano più facilmente degli adulti l'osservanza delle misure minime di sicurezza stabilite al fine di evitare disturbo, pericolo e danni a se stessi. alle persone che possono trovarsi nelle vicinanze, agli animali e alle cose;

- che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali in quanto il fragore degli artifici pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali li porta a perdere il senso dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi, determinandone in alcuni casi anche il ferimento o la morte;

- che possono determinarsi anche danni economici alle cose ed al patrimonio pubblico e privato derivante dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici;

ATTESO che l'Amministrazione comunale è particolarmente attenta al problema ed intende adottare le precauzioni necessarie ad assicurare l'incolumità e la sicurezza pubblica;



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

RILEVATO che nella definizione delle misure di prevenzione occorre tenere conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non possono vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico purché, ovviamente, siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita. né di vietarne l'impiego in ambito privato;

POSTO che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e realisticamente non esaustivo il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni e delle conseguenze che tale tradizione può avere per la sicurezza propria e degli altri;

DATO ATTO che l'utilizzo di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (razzi a scoppio, mortaletti, petardi, giochi pirici esplodenti, ecc.) è quasi sempre causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo tanto da provocare richieste di emissione di appositi atti interdittivi:

RITENUTO opportuno procedere in merito mediante la regolamentazione dell'impiego dei prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (razzi a scoppio, mortaletti, petardi e giochi pirici esplodenti, ecc.) per il capodanno 2018/2019. al fine di contenere e prevenire le situazioni di pericolo e danno alle persone, agli animali e alle cose di disturbo alla quiete pubblica per prevenire anche le situazioni di allarme nei cittadini. anche al fine di dissuadere, vietare e reprimere tali comportamenti lesivi della sicurezza urbana;

VISTO l'art. 54 comma 4. del Decreto Legislativo 18 agosto 2000. n. 267 che riconosce al Sindaco quale Ufficiale di Governo. il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti. al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana:

TENUTO CONTO che la presente ordinanza viene preventivamente comunicata alla Prefettura. come disposto dall'art. 54 del DLgs. 18/08/2000. n. 267;

VISTE la nota prot. 84786 del 22/12/2018 del Gabinetto del Ministro dell'Interno. la nota All. 1 Cat A 4/0211). del 24/12/2018 della Questura di Ancona. nonché la nota prot. 130920 del 24/12/2018 della Prefettura di Ancona:

VISTA la legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.:

VISTA la legge 241/90 che consente di pubblicare all'Albo Pretorio provvedimenti diretti alla generalità dei destinatari che sono indeterminati a priori;

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

O R D I N A

E' VIETATO a chiunque, **dalle ore 18:00 del 30.12.2018 alle ore 24.00 del 01.01.2019** far esplodere prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (razzi a scoppio, mortaletti, petardi e giochi pirici esplodenti, ecc.), ad alta rumorosità, anche se di libera vendita in luoghi aperti al pubblico e in vie, piazze, aree pubbliche e, più in generale. in luoghi di aggregazione o comunque in tutti quelli affollati o comunque nelle vicinanze di luoghi di culto, monumenti, edifici o aree a valenza storico-architettonica, naturalistica o ambientale;



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

RESTA CONSENTITO

l'uso di tutti i restanti giochi pirici non esplodenti che si limitano a produrre prevalentemente un effetto luminoso e giochi di luce, senza detonazione ad alta rumorosità, con raccomandazione di adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari a prevenire i rischi per la propria e altrui incolumità, in particolare di soggetti deboli (anziani, bambini, ecc.) e animali che andranno tenuti sempre a debita distanza da chi fa uso di tali prodotti;

FA PRESENTE CHE

salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà ai sensi dell'art. 7 bis del DLgs. 267 del 18.8.2000 l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque) a euro 500,00 (cinquecento). Ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689 e ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, il pagamento in misura ridotta di una somma di euro 50.00 pari al doppio del minimo edittale previsto dalla norma;

RACCOMANDA

- a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e simili vedute prospicienti la pubblica via. aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l'uso di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (razzi a scoppio, mortaletti, petardi e giochi pirici esplodenti, ecc.) e comunque di evitare il lancio di detti artifici. nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici od uso pubblico;

- a genitori e tutori di minori di vigilare su questi affinché facciano un corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, rispettino le istruzioni ed evitino di raccogliere ordigni inesplosi;

- ai proprietari di animali d'affezione di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dai prodotti pirici consentiti non causi danni alle persone e agli animali medesimi;

DISPONE

- che copia della presente ordinanza venga trasmessa per il seguito di competenza, al Prefetto di Ancona;

- che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e inserita sul sito internet del Comune di Falconara Marittima;

- che copia della presente ordinanza venga trasmessa alle Forze dell'Ordine e all'Ufficio Stampa comunale per darne adeguata pubblicità;

DEMANDA

alla Polizia Locale e a tutti gli Agenti della Forze dell'Ordine di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni ivi previste fatto salvo il rapporto all'Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca reato;

MODALITA' DI RICORSO



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data stessa.

F.TO IL SINDACO
(Stefania Signorini)